

STATUTO SOCIALE

Art. 1) COSTITUZIONE E SCOPO

In data 7/04/2014 l'**Associazione ETICA - ONLUS**, con i requisiti di cui all'art. 10 del Dlgs. 460/97, lettera i) , costituita in data 18/06/1998 nel comune di Bergamo al n. 18 di via Maroncelli, stabilisce la propria sede sociale in **ALMENNO SAN BARTOLOMEO – 24030 – Via Cascine n. 39**,

Finalità esclusiva dell'ente è quella di perseguire azioni di solidarietà sociale.

L'associazione ha l'obbligo di collocare la denominazione "Organizzazione non lucrativa e di utilità sociale", o la sigla "Onlus", in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Gli scopi specifici sono i seguenti :

- a) Promuovere azioni di intervento a favore delle popolazioni di Paesi in via di sviluppo in materia di istruzione, assistenza sociale e sanitaria, diritti civili e promozione della cultura in generale.
- b) Promuovere azioni a carattere culturale per divulgare il proprio lavoro.
- c) Sostenere con azioni di vario genere altre istituzioni rivolte ad interventi in favore di popolazioni di Paesi in via di sviluppo, sia a livello nazionale sia internazionale.
- d) Sostenere con azioni di vario genere le azioni di altre istituzioni rivolte ad interventi verso popolazioni di Paesi in via di sviluppo, sia a livello nazionale che internazionale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha natura esclusivamente privatistica ai sensi dell'art. 36 C.C..

Art. 2) ISCRITTI

Possono iscriversi tutti coloro che ritengono di aderire alle finalità dell'associazione.

Art. 3) ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

L'iscrizione all'associazione è subordinata alla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Coloro che intendono diventare soci ne dovranno fare domanda scritta al Consiglio di amministrazione e versare all'atto dell'ammissione la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita da parte del Consiglio stesso.

Art. 4) DIRITTI DEI SOCI

I soci potranno proporre iniziative conformi all'oggetto dell'associazione e controllare l'operato del Consiglio di Amministrazione. L'adesione del socio è a titolo personale e non comporta alcun coinvolgimento dell'istituzione o movimento a cui eventualmente appartiene.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto, la qualità di socio si perde solo per dimissioni, decesso, morosità e attività contraria agli scopi statutari.

L'attività contraria agli scopi statutari verrà sancita dall'assemblea dei soci.

Art. 5) ASSEMBLEE DEI SOCI

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 20 del codice civile, le assemblee sono convocate, mediante comunicazione ai soci tramite corrispondenza spedita (anche per via telematica), almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, contenente oggetto, luogo, data ed ora dell'incontro, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

In tale circostanza verrà dato completo e documentato resoconto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, oltre che delle attività svolte nell'anno precedente e dei progetti futuri.

L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.

Essa si svolgerà presso la sede dell'associazione oppure in località da specificare nella comunicazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in conformità dell'art. 21 del codice civile, ed in particolare con la maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il diritto di voto spetta solo agli associati o partecipanti di maggiore età.

L'assemblea delibera: per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti; per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sul programma annuale, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (che per la prima volta saranno nominati nell'atto costitutivo) e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

L'assemblea nomina il suo presidente e segretario, scegliendo anche fra persone diverse dal presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e del suo vice, se mancano. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Dalle assemblee si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 6) AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata dal un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, maggiorenni, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di anni tre e rieleggibili. Qualora l'assemblea non l'abbia fatto il presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un vicepresidente e un terzo consigliere.

La firma e la rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, spettano al presidente che i consiglieri vorranno eleggere nel proprio seno, al vicepresidente in caso di assenza del presidente ed al terzo consigliere in caso di assenza di entrambi.

La perdita della qualità di socio comporta decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone convalida alla più vicina successiva assemblea annuale.

Per l'attività di consiglieri, l'assemblea può stabilire un compenso annuale.

Art. 7) PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni. Esso decide a maggioranza dei partecipanti. In particolare al Consiglio spetta:

- a) Preparare il programma per la gestione del suo incarico da presentare all'assemblea dei soci, stendere e sottoscrivere bilanci e dichiarazioni fiscali;
- b) Seguire lo svolgimento delle attività e mantenere i contatti con soci e gli enti esterni;
- c) Promuovere tutte le iniziative utili a sviluppare la vita dell'associazione;
- d) Prendere in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all'assemblea dei soci;
- e) Decidere in ordine agli argomenti di particolare urgenza e per prestazioni straordinarie;
- f) Deliberare in merito a eventuali procedure legali o giudiziarie;
- g) Distribuire al proprio interno incarichi particolari e chiamare a collaborare esperti di singole discipline, compresa l'eventuale assunzione di nuovi soci.
- h) Deliberare sull'accettazione di nuovi soci.

Il Consiglio formula, qualora lo ritenga opportuno, il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui applicazione è vincolante per tutti gli associati.

Art. 8) OBBLIGAZIONI VERSO I TERZI

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul patrimonio dell'associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Eventuali mandati a soggetti diversi dagli amministratori, ad agire in nome o per conto dell'associazione saranno concessi esclusivamente per iscritto da parte degli amministratori stessi.

Art. 9) PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito dai beni mobili di proprietà dell'associazione, dalle disponibilità finanziarie costituite da erogazioni libere di persone fisiche e giuridiche, imprese, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché da eventuali introiti derivanti da prestazioni o occasionali attività commerciali, finalizzate al perseguimento degli scopi definiti nell'oggetto sociale, che non potranno comunque mai superare i limiti previsti dalle norme che regolamentano le ONLUS.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Utili e avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati solo per le attività istituzionali o direttamente connesse.

E' obbligatorio devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio annuale. Esso dovrà essere approvato entro il 28 febbraio successivo.

E' proibito all'associazione svolgere attività in settori diversi a quelli non istituzionali.

Art. 10) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio sarà devoluto per beneficenza o ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, come già precisato nel precedente art.9.

Statuto completo delle modifiche apportate nel corso **dell'assemblea del 2 giugno 2014**